

## **COMUNICAZIONE AGLI UTENTI**

### **Sentenza Corte Costituzionale n. 335/2008 – Rimborso quota depurazione non dovuta**

La Corte Costituzionale, con sentenza del 10 ottobre 2008, n. 335 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'articolo 155, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella parte in cui prevedono che "la quota di tariffa riferita ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi."

Pertanto, la tariffa per la depurazione delle acque, che è pagata contemporaneamente con il canone acquedotto e fognatura, non è dovuta per gli utenti che non sono collegati ad impianti di depurazione attivi. Conseguentemente tutti coloro che hanno versato tale tariffa, possono richiedere la restituzione delle somme versate, ma non dovute.

Sull'argomento sono successivamente intervenuti prima l'art. 8 sexies della L. n. 13/2009, che ha stabilito che dalle somme da rimborsare dovranno essere dedotti eventuali oneri sostenuti per le spese che vanno dall'avvio della progettazione delle opere fino alla loro realizzazione relativamente al periodo oggetto del rimborso, e successivamente il D.M. n. 102 del 30 settembre 2009 relativamente alla procedura di rimborso delle quote indebitamente pagate dagli utenti.

Tali provvedimenti, tuttavia, lasciano insolute alcune questioni la cui risoluzione risulta propedeutica rispetto all'attività di rimborso, in ordine in particolare: alla nozione stessa di "impianto di depurazione", al significato da attribuire alla definizione di "idoneo processo tecnologico", al termine "connessi investimenti", relativamente al calcolo degli oneri deducibili nel caso in cui si applichino le delibere Cipe, l'individuazione del periodo oggetto di rimborso nonché la definizione di "motivata istanza".

Trattasi di quesiti di notevole rilevanza perchè da questi dipende la fattibilità e la quantificazione del rimborso agli utenti.

La scrivente Autorità d'Ambito ritiene quindi opportuno deliberare delle proprie linee guida per disciplinare l'intera procedura di rimborso non appena tali problematiche saranno chiarite dai soggetti competenti.

Nelle more di tali fondamentali delucidazioni l'AATO da diverso tempo sta analizzando la situazione di concerto con i soggetti gestori per predisporre uno schema di procedura, che verrà presto presentato alle associazioni dei consumatori.

Si ricorda, infine, che a far data dal 16 ottobre 2008 (giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Sentenza n. 335/2008) non è consentito applicare in fatturazione la tariffa di depurazione agli utenti che ricadono nell'ambito di applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008. Al riguardo, si evidenzia che lo scrivente AATO in sede di revisione tariffaria terrà conto delle conseguenze inerenti all'applicazione della sentenza citata, nonché dell'art. 8 sexies e del DM 30.09.2008 al fine di mantenere il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario.

Tutto quanto sopra premesso, si informano gli utenti interessati che - fatti salvi i diritti sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale - prima di procedere al rimborso di cui trattasi è auspicabile ottenere i chiarimenti da più parti richiesti al Ministero dell'Ambiente ed alla Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche.